

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/01/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34531-le-devianze-giovanili-nel-diritto-svizzero>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Le devianze giovanili nel diritto svizzero

LE DEVIANZE GIOVANILI NEL DIRITTO SVIZZERO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

1. Introduzione

Nella Criminologia seria ed autenticamente scientifica ripugna la plurisecolare idea del c.d. << *giovane di buona famiglia* >>. E' necessario affrancarsi dallo stereotipo della pedagogia infallibilmente algebrica. Le colpe genitoriali non influiscono sull' onestà e sulla laboriosità della prole, ovverosia le porte di un Penitenziario sono aperte per tutti, a prescindere dall' educazione ricevuta e dal denaro posseduto. Il retaggio lombrosiano della prostituta figlia, nipote e pronipote di prostituta viene quotidianamente smentito dalla realtà fattuale quotidiana.

In estrema sintesi, sono fuorvianti i fattori pseudo-criminogeni dell' educazione poco coerente, dei problemi scolastici, dell' emarginazione sociale o della precarietà abitativa. Ogni riscatto caratteriale giovanile è sempre inaspettato, non pianificato e non preventivabile (EISNER & RIBEAUD & BITTEL 2006 ; EISNER & RIBEAUD 2003 ; KILLIAS 2002 ; RAITHEL & MANSEL 2003 ; FORTIN 2003 ; EISENBERG 2000 ; KAISER 1996 ; GÖPPINGER 1997 ; SCHWARZENEGGER 1992 ; RIBEAUD & EISNER 2007). Formulato con lemmi maggiormente empirici, l' ubriacatura domenicale del figlio di un farmacista vale tanto quella di un ventenne maghrebino.

Senz' altro, KUNCZIK & ZIPFEL (2002) giustamente segnalano gli effetti emotivi devastanti delle esperienze televisive e pornografiche. Anche KELLER & GIGER (2007) puntano il dito sul binomio, nella società svizzera, tra alcool e teledipendenza. Viceversa, GÖPPINGER (*ibidem*) infastidisce allorquando fantastica su una non meglio precisata << *predisposizione alla violenza dei giovani cittadini stranieri ... di basso ceto sociale* >> e poco integrati nel contesto culturale elvetico. A parere di chi redige, si tratta di una tesi ideologizzata e priva di fondamento, come dimostra l' ormai perfetta integrazione degli emigrati italiani in Svizzera. WALTER & TRAUTMANN (2003), unitamente all' Ufficio Federale di Statistica (UFS) rilevano che i giovani maschi delinquono in misura maggiore delle coetanee donne. D' altronde, l' aggressività virile, se mal gestita, reca ad una violenza materiale non direttamente accessibile al ben più matriarcale e cordiale contesto femminile. FINK & ROBATTI (2007) hanno censito che, nell' 89,3 % dei casi, le lesioni personali sono commesse da soli uomini, come pure l' 80,5 % delle minacce ed il 93,8 % delle rapine. La responsabilità compartecipativa muliebre, viceversa, è marginale o limitata al favoreggiamento.

Nei Cantoni elvetici, verso il 2006 / 2007, sono assai aumentate le querele e le denunce *ex officio* verso minorenni infrattori. Sin dal 2002, l' UFS aveva cercato di distinguere tra percezione sociale ed oggettività statistica, poiché << *in relazione alla criminalità giovanile si assiste ad una crescente predisposizione alla violenza ... ma attualmente mancano dati statistici attendibili che confermino questa ipotesi* >> (UFS 2007). Con termini assai simili, nel 2006, la Commissione federale degli stranieri asseriva che << *durante gli ultimi 20 anni, in Svizzera, gli atti violenti gravi non sono aumentati ... il forte incremento delle denunce per violenza giovanile è probabilmente riconducibile ad una maggiore sensibilizzazione della società e ad un' accresciuta predisposizione a sporgere denuncia* >>. Eppure, KILLIAS & LUCIA & LAMON & SIMONIN (2004) dichiarano che i modelli televisivi e cinematografici hanno incrementato la predisposizione adolescenziale alla violenza fisica, anche se, in definitiva,, in Svizzera, l' uso criminale della forza è bagatellare e non più connesso, salvo rari casi, a reati contro il patrimonio, rapine ed omicidi volontari (KILLIAS & HAYMOZ & LAMON 2007). Parallelamente, le Statistiche giudiziarie

cantionali registrano un aumento dei reati violenti, ma trattasi di risse non omicidarie, minacce non aggravate dall' uso di armi, danneggiamenti , apposizione di graffiti, ubriachezza molesta, ingiurie e oltraggi. Basti pensare che soltanto il 2 per Mille dei minorenni residenti in Svizzera viene condannato per omicidio intenzionale. Ulteriori reati violenti giovanili commessi in gruppo sono vandalismo, violenza negli stadi, piccola criminalità generalizzata e sommosse filo-anarchiche. In ogni caso, chi scrive si dissocia drasticamente da WOLKE (2003), STEFFEN (2003) e LÜTKES & ROSE (2005). Ossia, i giovani immigrati stranieri non sviluppano più di altri una carriera criminale e non delinquono più dei coetanei con cittadinanza elvetica. Né, tantomeno, si riscontrano condizioni biopsichiche border-line nel giovane straniero, in tanto in quanto la criminogenesi non dipende dalla nazionalità e dall' etnia. Le questioni criminologiche hanno radici pedagogiche e non razziali. Quando STEFFEN (*ibidem*) analizza i << quartieri marginalizzati >> e la << segregazione territoriale >> dimentica o vuole dimenticare le devianze della popolazione giovanile svizzera nell' Ottocento.

Sotto il profilo statistico, nel 2006, le cifre delle condanne minorili passate in giudicato confermano che la Confederazione non sta oltrepassando livelli inauditi di allarme sociale. P.e., nel complesso e multirazziale Canton Zurigo, il 37,1 % dei minorenni infrattori è condannato a pene espiative di utilità sociale non superiori a 3 mesi. Soltanto l' 8,8 % riporta sanzioni intra-murarie dai 9 ai 12 mesi. In Canton Berna ed in Canton Grigioni, la detenzione carceraria non attenuata degli infra-18enni supera i 12 mesi nel 2,8 % delle Sentenze. Similmente, il Canton Giura ed il Canton Vallese ospitano, nei Penitenziari minorili, un 40 % circa di detenuti per reati minori, mentre la cifra degli incarcerati antisociali e recidivi non deborda il 12,5 %. Tali dati statistici del 2006 dimostrano, anche per la Svizzera, la funzionalità del modello islandese, in cui, per quanto possa sembrare paradossale, le pene di breve durata creano una maggiore deterrenza rispetto alle restrizioni carcerarie abnormi applicate in Stati come l' Italia, la CSI e la Bulgaria.

L' UFS, negli Anni Duemila, ha iniziato a pubblicare il censimento periodico *Zur Entwicklung der Jugendkriminalität* [sull' evoluzione della criminalità giovanile]. I dati decorrono dall' Anno Giudiziario 1946. In secondo luogo, esiste pure la KRISTA, ovvero la Statistica criminale ufficiale del Canton Zurigo, curata del Dipartimento Universitario di Criminologia. Altri Cantoni stanno raccogliendo materiale, ma in modo a-tecnico. I dati catalogati segnalano, tra il 1946 ed il 2004, un aumento delle condanne giovanili per lesioni personali (da 63 nel 1946 a 493 nel 2004). Anche presso l' ospedale << Insel >> di Berna, i ricoveri per violenze corporali sono aumentati del 77 % dal 2001 al 2006, ovverosia da 155 ricoveri nel 2001 a 275 ricoveri nel 2006. Indubbiamente, il giovane svizzero contemporaneo gestisce male l' emozionalità e gli eventi collettivi (v. il caso delle discoteche) acuiscono la propensione caratteriale alle risse. Vero è pure, tuttavia, che le Parti Lese elvetiche, nel corso degli ultimi 20 / 30 anni, hanno sviluppato una querulomania ipersensibile verso la pur minima aggressione verbale o fisica. Le Caserme hanno oggi sostituito luoghi e forme di conciliazione stragiudiziale (Chiese, oratori, scuole, reti relazionali di vicinato, ammonimenti intra-familiari, interventi di Sacerdoti, formulazioni spontanee di scuse).

A parere di chi redige, le elucubrazioni intellettualoidi degli addetti alle statistiche ed ai sondaggi sono pressoché inutili. Del resto, dal punto di vista ontologico, un reato commesso non è o non sarà necessariamente o automaticamente conosciuto dalla Polizia Giudiziaria e, dunque, dalla Magistratura. In secondo luogo, non è scontata nemmeno l' identificazione del reo e degli eventuali correi. In buona sostanza nel Diritto Penale Minorile, sussiste una << cifra oscura >>, che sfugge a qualsivoglia percentuale, numero e frazione di numero. Negli Anni Ottanta del Novecento, la Polizia Federale iniziò ad allestire nuovi archivi computerizzati. Ciononostante, la Statistica Criminale annuale della Fed.Pol. (SCP) tradì ben presto gli entusiasmi iniziali. P.e., in tema di lesioni personali, la SCP registra 760 condanne nel 1999 e 1.525 condanne nel 2006, ma è omessa la menzione del numero di stranieri (minorenni ?) coinvolti e, inoltre, la grave lacunosità dell' SCP giunge al punto di non menzionare separatamente i condannati uomini dalle condannate donne. Anche in tema di minacce, non ha senso, sotto il riguardo esegetico, riferire i 405 casi del 1999 e gli 869 del 2006 , senza poi specificare se si tratti di minacce verbali o con uso di armi, oppure ancora di intimidazioni connesse all' abuso di stupefacenti e/o di bevande alcoliche.

L' unico dato della SCP (1946 - 2006) veramente interessante, sebbene politicamente strumentalizzato, consiste nel fatto che, dal 1999 al 2006, gli infra-25enni condannati per lesioni, rapine e minacce sono passati da 1.231 unità, nel 1999, a 2.370 unità nel 2006. Ora, circa il 54 % dei responsabili era giovane, straniero e domiciliato in Svizzera. E', pertanto, algebricamente innegabile che l' emarginazione sociale, la ghettizzazione urbana ed il diffuso rigetto sociale possono indurre l' adolescente o il giovane adulto emigrato a delinquere in misura maggiore dei propri coetanei svizzeri, ma si tratta di disagi economici, abitativi e culturali subiti contro volontà e non dolosamente o premeditatamente ricercati. La povertà e l' isolamento del giovane straniero impongono più impegno da parte delle agenzie educative elvetiche. I rimpatri forzati, i facili colpi di manganello e la “ caccia allo straniero “ costituirebbero inutili sfoghi di rabbie collettive già manifestatesi nei tristi anni dei genocidi nazisti in Germania. Il problema della delinquenza giovanile straniera deve trasformarsi da impedimento securitario a cura pedagogica e valoriale precoce, come accadde a beneficio dell' infanzia italiana in Canton Ticino negli Anni del secondo dopoguerra. Nella Confederazione Elvetica, il livello quantitativo e qualitativo dei Censimenti periodici non è adeguato. Alcuni miglioramenti si sono verificati soltanto a partire dal Giugno 2008, quando, ai sensi dell' Art. 5 della Legge Federale sulla Statistica (LStat), il Consiglio Federale di Berna ha finanziato Progetti iniziati nel 2008 e terminati nel 2011. D' altronde, la Revisione totale del Diritto Penale Minorile (DPMin) non avrebbe avuto senso senza una distinzione sostanziale e netta tra i dati relativi all' esecuzione penitenziaria giovanile e quelli afferenti al regime ordinario degli ultra-25enni. I costi non sono da sottovalutare e, anzi, non sono mancate le diatribe di partito. P.e., le formazioni parlamentari xenofobe hanno reputato inutili i censimenti attinenti agli infrattori minorenni stranieri o non naturalizzati. Assai pertinentemente, la Mozione Hutter (07.3598) e la Mozione Allemann (07.3697) hanno proposto di registrare, pur nel rispetto della privacy, tutti i ricoveri dei pazienti / Patri Lese dalla violenza fisica giovanile. Un esperimento analogo, come pocanzi riferito, ha recato frutti positivi presso l' ospedale Insel di Berna. Ciononostante, come prevedibile, il contrappasso consiste nel rischio di incrementare l' automedicazione di correi in risse, tossicodipendenti ed immigrati clandestini. Ognimmodo, l' UFS non potrà senz' altro prescindere dalla registrazione catalogica e ragionata dell' età del / della responsabile, della sua cittadinanza, della sua residenza e della sua eventuale naturalizzazione in territorio elvetico. Molto importante è pure analizzare se ed in che misura il crimine o il delitto o la contravvenzione siano riconducibili a bande giovanili, a formazioni occasionali, oppure a gruppi abitudinari semi-organizzati di recidivi pluripregiudicati per atti violenti.

2. Le Legge federale sul Diritto Penale Minorile (DPMin)

Come nel caso dell' Ordinamento italiano ed in ossequio alle onnipresenti ed incontestabili direttive pedagogiche di Voltaire, di Montesquieu e di Rousseau, anche gli Artt. dall' 1 al 9 DPMin elvetico contengono la solenne e ormai ossessiva enunciazione di principi generali cari al Beccaria nonché a molti altri Autori sette- e otto-centeschi. Il primo comma Art. 2 DPMin esalta, senza aggiungere concreti particolari tecnici, << la protezione e l' educazione del minore >> in tanto in quanto (comma 2 Art. 2 DPMin) << va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita ed alla situazione familiare del minore nonché della sua personalità in divenire >>. Similmente e tautologicamente, l' Art. 9 DPMin impone all' Autorità Giudiziaria procedente di compiere indagini << sulla situazione personale del minore >>, ovvero sulla propria famiglia, sull' educazione ricevuta, sull' andamento scolastico infantile e su eventuali attività lavorative manuali pregresse alla commissione del reato. Ex comma 3 Art. 9 DPMin, << qualora vi sia il serio motivo di dubitare della salute psichica del minore [...] l' Autorità competente ordina una perizia medica o psicologica >>. Chi scrive non pone in dubbio la correttezza teorica delle suesposte regole basilari. Ciononostante, la concreta e quotidiana applicazione del DPMin si nutre di ben altri strumenti pratici, tanto collettivi quanto personalizzati e, in ogni caso, di matrice meta-normativa, giacché il ruolo del Giurista, nel DPMin, è nettamente e radicalmente limitato rispetto alle ben più utili competenze delle/degli educatrici/educatori. In un certo senso nichilistico, il Diritto Penale Minorile

deve, non soltanto in Svizzera, negare se stesso ed auto-escludersi, per porre in primo piano la Pedagogia e, soprattutto, la scolarizzazione del giovane deviante condannato.

Dopo la Riforma del DPMIn, terminata nel 2007 dopo ben quattro anni di tormentati Avamprogetti, il minorenni, qualora abbia commesso una lieve infrazione sciappamente dolosa, è sottoposto ad una delle << *misure protettive* >> previste, ossia la sorveglianza (Art. 12 DPMIn), il sostegno esterno (Art. 13 DPMIn), il trattamento ambulatoriale (Art. 14 DPMIn), oppure il collocamento (Art. 15 DPMIn). Viceversa, quando la volizione criminale dell' infra-18enne era pienamente consapevole e quando il delitto o il crimine sono gravemente anti-sociali, in tal caso sono predisposte sanzioni punitive in senso proprio, come l' ammonizione (Art. 22 DPMIn), la prestazione personale (Art. 23 DPMIn), la multa (Art. 24 DPMIn) e, nelle fattispecie di acuta pericolosità etero-lesiva, la privazione della libertà nel senso intra-murario tradizionale (Art. 25 DPMIn).

Nei casi della sorveglianza e del sostegno esterno, il minorenni non viene separato dal proprio consueto ambiente domestico. Il sostegno (ri)educativo o la somministrazione di una terapia medica sono affidati ai genitori (Art. 12 DPMIn), eventualmente seguiti da un amministratore di sostegno qualora siano riscontrate forme o manifestazioni di disagio familiare (Art. 13 DPMIn). La terza misura protettiva consiste nel trattamento ambulatoriale (Art. 14 DPMIn), nel quale il minorenni risulta aver delinquito sotto l' effetto di una tossicodipendenza cronica curabile soltanto in un apposito istituto ambulatoriale con struttura semi-custodialistica. Infine (Art. 15 DPMIn), il collocamento in ostelli chiusi di educazione e cura si rende necessario non per la gravità del reato commesso, bensì a causa dell' aggressività incontenibile e potenzialmente etero-lesiva dell' infra-18enne psicologicamente alterato nella personalità e nella reattività comportamentale.

Le pene *jure stricto* (Artt. dal 22 al 25 DPMIn) sono maggiormente conformi al retribuzionismo minorile italiano previgente alle Revisioni legislative degli Anni Settanta ed Ottanta del Novecento.

L' Ammonimento (Art. 22 DPMIn) costituisce la sanzione più tenue ed è effettuato << *se esso appare verosimilmente sufficiente* >> per trattenere il minorenni dal commettere nuovi reati. L' Autorità Giudiziaria, unitamente al rimprovero formale, ingiunge al giovane reo un periodo di << *probation* >>, come accade nella Common Law, da 6 mesi a 2 anni.

La prestazione personale (Art. 23 DPMIn) consta in un lavoro socialmente utile, non remunerato, in favore di istituzioni sociali, di opere di interesse pubblico o di persone bisognose di assistenza. La durata massima della prestazione varia dai 10 giorni ai 3 mesi a seconda dell' età del deviante e della gravità del fatto commesso.

In terzo luogo, l' Art. 24 DPMIn prevede la pena della multa sino a 2.000 Franchi, rateizzabili, qualora il condannato sia maggiore degli anni 15 d' età. Su richiesta del Difensore del minore, la multa può essere commutata, interamente o parzialmente, in una prestazione personale ex Art. 23 DPMIn.

Infine (Art. 25 DPMIn), per i delitti maggiormente anti-giuridici, è statuito l' estremo rimedio della privazione intra-muraria della libertà personale, sino ad un massimo edittale di 1 anno (prorogabile) per gli infra-15enni, oppure sino a 4 anni (prorogabili) per gli ultra-16enni responsabili di gravi illeciti violenti, specialmente allorquando commessi per futili motivi o con perversa crudeltà.

3. Profili criminologici

Come già riferito, l' aumento statistico dell' aggressività giovanile non rappresenta un dato ontologico, bensì esso è la risultanza del maggior numero di querele spente, in territorio europeo, contro i devianti minori degli anni 18 e 25. Dunque, in Svizzera ed in tutto l' Occidente, la collettività adulta ha maturato una << *tolleranza zero* >> nei confronti della violenza adolescenziale e post-adolescenziale. Il che non deve, dunque, recare ad una presunta prova scientifica circa l' aumento o, viceversa, il decremento dei reati minorili durante la seconda metà del Novecento. Senza dubbio, è poco plausibile ipotizzare l' esistenza di una gioventù senza macchia

prima della nascita delle recenti metodologie statistiche.

STORZ (2002) e DÜNKEL (2002) non hanno proposto cifre criminologicamente e scientificamente attendibili. Infatti, dal punto di vista numerico, gli atti violenti degli infra-18enni sono (*rectius* : sarebbero) vertiginosamente aumentati, dagli Anni Settanta a tutt' oggi, in Svizzera, Danimarca, Olanda, Norvegia, Austria, Scozia e Svezia . Tuttavia, se l' analisi dei dati non si ferma alle apparenze superficiali, tutti i censimenti dei due summenzionati Autori non tengono in conto la << *cifra oscura* >> di reati mai denunciati, oppure le Sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il soggetto agente non è o non è stato identificabile o perché il quadro probatorio è o era insufficiente. Inoltre, si consideri pure che << *esiste un mutato atteggiamento delle parti lese ... un' accresciuta sensibilità e, dunque, disponibilità a presentare denuncia all' autorità ... una maggiore disponibilità delle vittime a sporgere denuncia* >> (DÜNKEL, *ibidem*). Quanto or ora esposto vale anche per i gruppi di giovani stranieri delinquenti. Anche in tal caso, i dati statistici non sono matematicamente infallibili e, in ogni caso, è palese la propensione collettiva a querelare con facilità un immigrato africano o asiatico piuttosto che optare per soluzioni stragiudiziali impossibili per motivi linguistici , culturali e territoriali.

In Svizzera, l' UFS, specialmente a partire dal 1999, raccoglie dati troppe volte parziali, in tanto in quanto, per ragioni di privacy e di attenuazione trattamentale, gli infra-18enni e, a volte, gli infra-25enni beneficiano della non iscrizione nel Casellario giudiziale, tranne nel caso di reati gravi. Precisata e ribadita la non infallibilità apodittica di STORZ (2002), consta, nell' Anno Giudiziario 2000, in tutta la Confederazione, che sono state emesse 11.314 condanne penali a carico di minorenni, l' 81 % dei quali maschio. Il 37 % delle condanne riguardavano la Legge federale sugli Stupefacenti (BetmG), il 32 % il reato di furto di lieve entità, il 13 % danneggiamenti e l' 11 % la guida senza patente. Inoltre, un 10 % delle 11.314 condanne pronunciate a livello nazionale afferiva a delitti violenti, ossia la minaccia, la coazione contro donne, la rapina, l' estorsione, il sequestro di persona, la violenza sessuale, l' oltraggio o la resistenza a Pubblico Ufficiale, le vie di fatto e le lesioni personali semplici. Limitatamente ai reati di minaccia, coazione, lesione personale ed estorsione, l' aumento statistico, dal 1982 al 2001, ha inerito non soltanto i rei minorenni, ma anche quelli maggiorenni, probabilmente anch' essi intossicati da una teledipendenza pornografica e diseducativa. La città maggiormente colpita dalla criminalità minorile è Zurigo, con un numero assai elevato di rinviati a giudizio provenienti dalla Turchia e dalla ex Jugoslavia. All' opposto, il Canton Ticino registrava, nell' Anno Giudiziario 2000 , solo un 15 % di minorenni condannati in rapporto al totale delle Sentenze emesse per reati di rilevanza penale. Tale cifra, purtroppo, sale al 35 – 42 % circa in Canton Basilea Città, in Canton Ginevra, in Canton Turgovia ed in Canton Soletta. I giovani minorenni non svizzeri sono oggetto di numerose denunce, oltre che a Zurigo, anche in Canton Lucerna, in Canton Friburgo, in Canton San Gallo, in Canton Turgovia, in Canton Svitto, in Canton Argovia, in Canton Zugo ed in Canton Berna. A tal proposito, si ribadisce che la devianza dei giovani immigrati stranieri merita un' esegesi più approfondita e sottile, come insegna la drammatica esperienza del populismo nazista nella Germania della prima metà del Novecento.

In Canton Friburgo, esistono 7 Distretti giudiziari, di cui 4 francofoni, 1 germanofono e 2 bilingui. Dopo la Riforma dello 01/07/2002, la *Chambre pénale des mineurs* si occupa centripeticamente dell' *ante judicatum* nonché del *post judicatum*. I Magistrati minorili togati sono due, due quelli laici. Seguono un giurista praticante e due assistenti sociali a tempo pieno. I Procedimenti Penali annui contro infra-18enni sono circa 1.400 / 1.600. Anche in Canton Vaud, il *Tribunal des mineurs* si occupa dell' infrattore dalle indagini preliminari sino alla conclusione della fase espiativa. Merita una particolare menzione, nel caso del Sistema vaudese, l' << *Operazione Strada* >>, che impegna a tempo pieno due Magistrati monotematicamente deputati al contrasto delle tossicodipendenze precoce della popolazione giovanile. Ogni anno, in Canton Vaud, i Fascicoli contro indagati minori degli anni 18 sono circa 2000/ 2100. Il Canton San Gallo, a livello di Organico Giudiziario minorile, non manifesta distinzioni eclatanti rispetto agli altri Cantoni. L' unica particolarità consta nel fatto che i Magistrati minorili sono assistiti da 8 consulenti tecnici non Giuristi, bensì esperti in Pedagogia e Scienze Sociali. Il Diritto Penale Minorile del Canton Grigioni è il più complicato, poiché il Magistrato minorile togato cantonale giudica in composizione

monocratica anziché collegiale. Esso funge da Procuratore Pubblico straordinario nell' ambito dei sempre più frequenti reati contro l' integrità sessuale. Se il reato è bagatellare o, comunque, non si rende necessario il collocamento espiativo intra-murario, l' Autorità Scolastica del Canton Grigioni assume al ruolo di Istituzione di Esecuzione della sanzione ed il Magistrato dei Minorenni diviene mera Autorità di Vigilanza. In genere, nell' applicazione del DPMin, il Dipartimento Cantonale dei Servizi Sociali (*Sozialamt*) reca atipicamente il ruolo giurisdizionale in senso proprio del Magistrato di Sorveglianza (detto con terminologia italiana)

4. La Legge federale di Diritto processuale penale minorile (PPMin – in vigore dallo 01/01/2011)

L' impostazione retorica e sgradevolmente dolciastra dell' Art. 4 PPMin è, purtroppo, imprescindibile, sebbene inconcludente, nell' ottica di un Ordinamento garantistico e democratico-sociale come quello elvetico. Il comma 1 Art. 4 PPMin sortisce dagli scaffali di qualche oscura Biblioteca settecentesca e sentenzia con solennità che << *la presente legge s' impronta alla protezione e all' educazione del minore. L' età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati adeguatamente* >> nel rispetto complessivo della personalità del minore e della propria partecipazione attiva e personale del minore al Procedimento (comma 2 Art. 4 PPMin). Si tratta della *ratio*, ormai obsoleta o, comunque, parziale, del minore adultizzato ma, nel contempo, protetto sino alle estreme conseguenze. PONTI (1990) commentava, con molto senso dell' equilibrio, che <<*il minore è inteso come passivo fruitore della benevolenza del mondo degli adulti ... senza tener conto che si tratta anche di un colpevole ... egli è individuo fruitore di giusti diritti, ma di nessuna colpa ... sono molteplici le voci che si levano da vari settori della Psicologia e della Pedagogia per dare nuovamente rilievo alla responsabilità dei giovani che delinquono, il che, sia ben chiaro, non può essere inteso come auspicio di un indiscriminato ed indifferenziato atteggiamento repressivo* >>.

Dopo la Riforma del 2011, l' Art. 6 della nuova PPMin ha ridotto le Autorità per il perseguimento penale alla Polizia, alla Magistratura requirente ed al Pubblico Ministero Minorile, oggi previsto da quasi tutti i Regolamenti attuativi cantonali. Inoltre (comma 2 Art. 6 PPMin) sono i Cantoni, senza ingerenze federali esplicite, a nominare i Giudici dei Minorenni ed i relativi Procuratori Pubblici, che, ai sensi del comma 4 PPMin, sostengono l' accusa dinanzi al Tribunale dei Minorenni. I Giudici in questione sono membri del Tribunale Minorile (comma 3 Art. 6 PPMin). Le altre Autorità della novellata PPMin sono (comma 1 Art. 7 PPMin) il Giudice dei provvedimenti coercitivi, la giurisdizione di reclamo in materia penale minorile e la giurisdizione d' appello in materia penale minorile. Nella nuova Normazione, il Tribunale per i Minorenni è sempre in composizione collegiale e non monocratica (comma 2 Art. 7 PPMin). La composizione collegiale tassativa non è stata gradita, in sede di Lavori Preparatori, dalle tradizioni conservatrici monocratiche di alcuni DPMin cantonali.

Ex Art. 8, la PPMin di rango federale non si propone intenti liberticidi nei confronti delle autonomie dei singoli Cantoni, i quali disciplinano la nomina, la composizione, l' organizzazione, la sorveglianza e le attribuzioni delle Autorità penali minorili, per quanto non esaustivamente regolate dalla PPMin del 2011 o da altre Leggi od Ordinanze di rango federale. I Cantoni possono prevedere Autorità penali minorili competenti per più Cantoni, attraverso lo strumento dei mai demodés Concordati Intercantonali. Sempre i Cantoni, possono prevedere Procuratori Pubblici Superiori o Generali dei minorenni.

Nell' ottica della natura semi-facoltativa dell' Azione Penale nel Diritto elvetico, gli Artt. 16 e 17 PPMin impongono al Ministero Pubblico ed al Tribunale Minorile di tentare una conciliazione tra il danneggiato ed il minore imputato, purché non sia intervenuta una denuncia *ex officio*, bensì una querela della Parte Lesa. La riparazione può avere consistenza morale e/o pecuniaria. Durante l' intervento del Mediatore, (Art. 17 PPMin) il Processo è temporaneamente sospeso e, se la mediazione ha successo, il Procedimento viene abbandonato. Nell' ottica novecentesca italiana dell' obbligatorietà tassativa dell' Azione Penale, l' abbandono del Procedimento ex comma 2 Art. 17

PPMin rimane, per ora, tecnicamente impraticabile.

Ex Art. 10 PPMIn, per il perseguimento penale è competente l' Autorità del luogo in cui il minore imputato dimora abitualmente al momento dell' apertura del Fascicolo. Se il minore imputato non dimora abitualmente in Svizzera, è competente

- per i fatti commessi in Svizzera, l' Autorità del luogo in cui il fatto è stato commesso
- per i fatti commessi all' estero, l' Autorità del luogo d' origine, oppure, se si tratta di un minore straniero, l' Autorità del luogo in cui egli è stato posto per la prima volta in stato di fermo

L' Autorità svizzera competente può assumersi il perseguimento penale su richiesta dell' Autorità estera

- se il minore dimora abitualmente in Svizzera o è cittadino svizzero
- se il minore ha commesso all' estero un fatto punibile anche secondo il Diritto svizzero.

I conflitti di competenza tra Cantoni sono decisi dal Bundesgericht.

La Pedagogia , la Criminologia, il Diritto Penitenziario rappresentano utili strumenti al fine di recare i giovani e i giovanissimi infrattori ad un ravvedimento operoso che renda possibile la pacifica convivenza sociale nell' equilibrio della Legalità. Ma ogni Manuale giuridico ed ogni Testo di Normazione sono nulla in confronto al patrimonio valoriale veicolato dagli educatori nell' adolescente e nel post-adolescente, poiché << Dio ha sete di Voi [giovani] e Voi abbiate sete di Lui .. cercate e desiderate ardentemente di trovarlo. In questo modo, saziare la sete di Dio ... sforzatevi di fare ciò che Lui dice >> (Beata Madre Teresa di Calcutta, USA - 1992)

B I B L I O G R A F I A

DÜNKEL, *Entwicklungen der Jugendkriminalität und des Jugendstrafrechts in Europa - ein Vergleich*, manoscritto della Relazione tenuta al Convegno organizzato da Caritas svizzera (Gruppo “ Riforme in materia penale “) il 19-20 Settembre 2002

EISENBERG, *Kriminologie*, Beck Verlag, München, 2000

EISNER & RIBEAUD, *Erklärung von Jugendgewalt, eine Übersicht über zentrale Forschungsbefunde*, in RAITHEL & MANSEL, *Kriminalität und Gewalt im Jugendalter*, Verlag für Polizeiwissenschaft, Weinheim, 2003

EISNER & RIBEAUD & BITTEL, *Prävention von Jugendgewalt : Wege zu einer evidenzbasierten Präventionspolitik*, Stämpfli Verlag, Bern, 2006

FINK & ROBATTI, *Evolution de la délinquance des mineurs en Suisse*, in Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie, Stämpfli Verlag, Bern, 2/2007

FORTIN, *Comment un adolescent devient délinquant. Entre risques et résilience*, in RIKLIN, *Jugendliche, die uns Angst machen*, Caritas Verlag, Luzern, 2003

GÖPPINGER, *Kriminologie*, Beck Verlag, München, 1997

KAISER, *Kriminologie*, Steiner Verlag, Stuttgart, 1996

KELLER & GIGER & HAAG & MING & OSWALD, *Alkohol und Gewalt: eine Online-Befragung der Polizeiangehörigen im Kanton Bern*, Verlag für Polizeiwissenschaft, Bern, 2007

KILLIAS & HAYMOZ & LAMON, *Swiss Crime Survey, Die Kriminalität in der Schweiz im*

Lichte der Opferbefragung von 1984 bis 2005, Westdeutscher, Bern, 2007

KILLIAS & LUCIA & LAMON & SIMONIN, *Juvenile Delinquency in Switzerland over 50 Years: Assessing Trends Beyond Statistics*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, VSA Verlag, Hamburg, 2004

KILLIAS, *Grundriss der Kriminologie*, Stämpfli Verlag, Bern, 2002

KUNCZIK & ZIPFEL, *Gewalttätig durch Medien ?* Das Parlament, Beilage 11/2002

LÜTKES & ROSE, *Grenzen der Erziehung ? - Intensivtäter nicht aussen vor !* Zeitschrift für Jugendkriminalrecht , Hamburg, , 1/2005

PONTI, *Compendio di Criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1990

RAITHEL & MANSEL, *Delinquenzbegünstigende Bedingungen in der Entwicklung Jugendlicher*, in **RAITHEL & MANSEL**, *Kriminalität und Gewalt im Jugendalter*, Verlag für Polizeiwissenschaft, Weinheim, 2003

RIBEAUD & EISNER, *Zentrale Ergebnisse der Studie Entwicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher im Kanton Zürich*, Hintergrundinformationen, Zürich, 2007
www.webroot.uzh.ch

SCHWARZENEGGER, *Die Einstellung der Bevölkerung zur Kriminalität und Verbrechenskontrolle*, Westdeutscher Verlag, Zürich, 1992

STEFFEN, *Mehrfach- und Intensivtäter: Aktuelle Erkenntnisse und Strategien aus dem Blickwinkel der Polizei*, Zeitschrift für Jugendkriminalrecht, Hamburg, 2/2003

STORZ, *Statistik der Jugendkriminalität: Welche Trends ?*, manoscritto della Relazione tenuta al Convegno organizzato da Caritas svizzera (Gruppo “ Riforme in materia penale “)
il 19-20
Settembre 2002

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA, *Sviluppo della criminalità giovanile. Sentenze penali minorili dal 1946 al 2004*, Neuchatel, 2007

WALTER & TRAUTMANN, *Kriminalität junger Migranten*, in **RAITHEL & MANSEL**, *Kriminalität und Gewalt im Jugendalter*, Verlag für Polizeiwissenschaft, Weinheim, 2003

WOLKE, *Jugendliche Mehrfach - / Intensivtäter*, *Kriminalistik*, Springer Verlag, Zürich, 2003

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com